ALL’ INPS – DIREZIONE PROVINCIALE DI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oggetto: Richiesta di interessi di rivalsa ai sensi della Legge 140/1997 e dell’art. 24 del DPR 1032/73 e ss.mm.ii..

Si riscontra la nota di pari oggetto del \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_, prot. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, pervenuta il \_\_\_/\_\_\_ /20\_\_\_ con la quale codesto istituto chiede il rimborso di €. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per le prestazioni indicate nell’ALLEGATO ELENCO e per i ritardi nello stesso evidenziati, per comunicare che la scrivente istituzione scolastica non è tenuta ad alcun rimborso a titolo di interessi per ritardato pagamento delle prestazioni, per ritardata emissione di atti relativi a diritto di riscatto, per tardiva trasmissione dei documenti di rito.

**Di seguito le motivazioni.**

La giurisprudenza consolidata in materia (Sentenza del Tribunale di Milano n. 1248/2010 richiamata da parere dell’Avvocatura distrettuale di Milano del 2013) prevede che, per l’accoglimento della pretesa risarcitoria, occorra:

- la prova del **comportamento colposo** dell’amministrazione datrice;

- la **prova del relativo danno**, non essendo sufficiente la produzione di meri prospetti relativi al pagamento degli interessi sul TFR da parte dell’INPS. Occorre, cioè, che per ciascuna posizione, e non per le n. \_\_\_\_ posizioni di cui al prospetto allegato, non solo sia evidenziato l’effettivo ritardo con cui l’ufficio scrivente ha trasmesso i dati, ma anche che tale ritardo sia ingiustificato;

- la prova del **danno effettivo** subito dall’INPS, poiché la mera corresponsione degli interessi non è sufficiente, dovendosi presumere che, nelle more della tardiva corresponsione del TFR, l’INPS abbia potuto continuare a disporre dei relativi capitali, già accantonati presso l’Ente, lucrando di conseguenza gli interessi sul loro deposito.

Codesto Ente, quindi, è tenuto a spiegare per quali ragioni l’erogazione degli interessi legali, su importi già in suo possesso tardivamente corrisposti agli aventi diritto, produca un danno a suo carico, ed inoltre perché tale ipotetico danno vada individuato nell’intero importo degli interessi pagati e non già, più correttamente, nella differenza tra la somma erogata a titolo di interessi e quella percepita, sempre a titolo di interessi, per il periodo in cui la somma capitale è rimasta presso la tesoreria dell’INPS o, comunque, nella disponibilità dello stesso ente.

Per tutti i su esposti motivi la richiesta risarcitoria è viziata nel merito e nella legittimità stante, per altro, la violazione dell’art. c. 4, art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m. per cui in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. Non essendo precisato l’organo e i termini per l’eventuale gravame, **l’atto è nullo**.

Alla luce delle su esposte considerazioni si richiede la revoca/annullamento dell’atto di cui all’oggetto.

LUOGO E DATA

 Il DIRIGENTE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_